
ARGOMENTI TRATTATI IN CIRCOLARE

1. Dichiarazioni d'intento per il 2023
2. Detrazione IVA all'import solo con il nuovo prospetto

1. DICHIARAZIONI D'INTENTO PER IL 2023

Possibile riferire il documento a una sola operazione o a più operazioni sino a un certo importo

ADEMPIMENTI PER L'ESPORTATORE ABITUALE

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, sono tenuti a redigere la dichiarazione d'intento, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (prov. n. 96911/2020).

La **lettera d'intento** dovrà quindi essere trasmessa **solo per via telematica** all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d'intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del **plafond disponibile**.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l'anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'IVA. È ammessa l'indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso quel fornitore o all'importazione (*risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017*).

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di **più fornitori** per un importo complessivo **superiore al plafond disponibile**. Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, le lettere d'intento sono accettate anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile **poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato** (risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile **rettificare in diminuzione**, senza particolari formalità, l'importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell'esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità IVA.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi valide nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d'intento già trasmessa per via telematica (*circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018*).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell'intenzione di **ridurre l'ammontare** della dichiarazione d'intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all'esportatore abituale di provare l'esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (*es. email o PEC*), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell'IVA.

Nel caso, invece, l'esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA per un importo **superiore** a quello indicato nella dichiarazione d'intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l'ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell'imposta (*interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018*).

ADEMPIMENTI PER IL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la **fattura elettronica** nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio. Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, la fattura elettronica deve riportare:

nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento".

nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali", per ogni lettera d'intento, occorre **indicare**:

- la dicitura "INTENTO", nel campo 2.2.1.16.1;
- il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/", nel campo 2.2.1.16.2;
- la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.

2. DETRAZIONE IVA ALL'IMPORT SOLO CON IL NUOVO PROSPETTO

Dal 30 novembre dismesso il precedente messaggio «IM» nella dichiarazione doganale

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso n. 511592 dell'11 novembre 2022, ha comunicato l'effettiva dismissione del messaggio "IM" per le bollette doganali di importazione, a partire dalle ore 9:00 del prossimo 30 novembre.

L'abolizione del messaggio "IM" rende effettiva la nuova procedura per la re-ingegnerizzazione del sistema AIDA, avviata lo scorso 9 giugno (*circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022*).

Il processo di aggiornamento di AIDA era stato **temporaneamente sospeso** con avviso del 20 luglio 2022 dalla stessa Agenzia delle Dogane, a far data dal 21 luglio, prorogando l'utilizzo dei messaggi "IM" in via provvisoria, a causa di problemi tecnici relativi agli aggiornamenti software e di uno scarso grado di adesione da parte degli operatori economici ai nuovi servizi.

A seguito della dismissione del messaggio "IM", a partire dal 30 novembre, le importazioni non saranno più documentate dal documento amministrativo unico (DAU).

Sarà, invece, necessario utilizzare i **nuovi messaggi "H"**, i quali, tramite gli appositi tracciati XML, contengono un data set standardizzato di dati, intellegibile e non modificabile.

La presentazione delle dichiarazioni doganali avverrà, dunque, esclusivamente con il rilascio dei seguenti messaggi elettronici:

- **H1** – Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
- **H2** – Dichiarazione di deposito doganale;
- **H3** – Dichiarazione di ammissione temporanea;
- **H4** – Dichiarazione di perfezionamento attivo;
- **H5** – Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;
- **H7** – "Super reduced data set", per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano del regime di franchigia daziario.

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 417/2022, ha confermato che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione è possibile solo con l'annotazione nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72, rispettivamente:

- **della bolletta doganale**, qualora l'importazione sia stata effettuata con il "vecchio" messaggio "IM";
- del c.d. "**prospetto di riepilogo ai fini contabili**" (*allegato 1 alla circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2022*), per le importazioni effettuate con i messaggi "H".

Il prospetto di riepilogo assume, dunque, il ruolo di unico documento rilevante in ambito IVA.

Il download, da parte degli operatori economici è possibile accedendo al servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali", sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

La **procedura di accreditamento** sull'area riservata, per le persone giuridiche, è riservata al rappresentante legale o al gestore incaricato sui servizi telematici presso l'Agenzia delle Entrate (Entratel) o al gestore MAU incaricato.

Gli importatori possono, altresì, accedere al servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali", in sola consultazione, per visualizzare il prospetto di riepilogo, nell'ottica degli adempimenti IVA. È, però, necessaria una specifica autorizzazione, che si ottiene mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la possibilità, eventualmente, di delegare altre **persone fisiche** ad accedere a tale servizio.

Possesso del documento necessario per esercitare il diritto

Per quanto attiene al **profilo temporale**, è da ricordare che, così come avviene per le fatture di acquisto, anche per le bollette doganali il *dies a quo* da cui decorre il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

- che l'imposta sia divenuta esigibile (condizione sostanziale);
- che vi sia il possesso del documento di acquisto (condizione formale).

Sebbene originariamente la modifica normativa (*art. 2 del DL 50/2017*) fosse riferita alle "**bollette doganali**", con l'introduzione dei messaggi "H", ai fini del possesso del documento che legittima la detrazione IVA, il termine iniziale dovrà ragionevolmente essere riferimento al momento in cui viene scaricato il "prospetto di riepilogo" da parte dell'acquirente/importatore.

Più precisamente, secondo l'Agenzia delle Entrate (*principio di diritto n. 13/2021*), il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal momento in cui il soggetto passivo destinatario dei beni, essendo venuto in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel **registro IVA acquisti** (*a norma dell'art. 25 del DPR 633/72*), facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Attualizzando il principio al nuovo "prospetto di riepilogo", il *dies a quo* sarebbe individuato nel momento di annotazione di quest'ultimo documento nel registro degli acquisti.

Per comodità di consultazione si riporta di seguito la nostra circolare del giugno 2022 sull'argomento

Rif. Ns. Circolare n. 29/2022

DA AIDA IL PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Con una circolare le Dogane hanno approfondito le novità documentali a partire dal 9 giugno

A pochi giorni dal 9 giugno, termine ultimo per l'utilizzo del modello "tradizionale" per le dichiarazioni di importazione, l'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 22 del 2022, che fornisce numerosi spunti non solo in merito alla nuova "forma" delle bollette doganali ma anche in relazione a diversi aspetti del nuovo

modello dichiarativo nel contesto del processo di re-ingegnerizzazione di AIDA.

In linea con le disposizioni del legislatore unionale secondo cui “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni – tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale – siano effettuati mediante procedimenti informatici”, l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in **procedura ordinaria**, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (*European Union Customs Data Model*) a decorrere dal 9 giugno 2022 introducendo i seguenti tracciati informatici.

H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
H2	Dichiarazione di deposito doganale
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

Le predette dichiarazioni H1-H5 sono **identificate univocamente da un MRN** (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati in precedenza.

Tale nuovo modello comporta diverse novità procedurali lungo tutto il flusso dichiarativo doganale in importazione e la circolare di ieri affronta nel dettaglio tali tematiche: dalla modalità di compilazione dei nuovi tracciati “H” (ex “IM”) alla gestione delle **rettifiche** delle dichiarazioni a seguito di controllo; dalla liquidazione e pagamento dei diritti doganali alla gestione dei documenti.

Partendo dall’elemento più rilevante, ossia la futura assenza del “DAU”, **la circolare conferma che non è previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.**

In ogni caso, **al fine di permettere agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione**, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, sarà generato da AIDA un

“Prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione doganale,

il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate e definito con la determinazione direttoriale n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote e qui sotto riportato



ALLEGATO 1

Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione

MRN: _____ ver. _____

Generato il _____

Ufficio		Data svincolo		
		Data dichiarazione	Data accettazione	
Importo totale fatturato		Tasso di cambio	Totale articoli	
Riepilogo relative a tutti gli articoli				
Elenco articoli:				
Sono presenti articoli non svincolati				
Rappresentante		Rappresentante fiscale		Importatore
Elenco fatture				
Condizioni di Consegna				
Liquidazione dazi				
				Totale dazi
Liquidazione tributi nazionali				
Codice Tributo	Imponibile	Aliquota	Importo	
				Totale tributi
Liquidazione IVA				
Codice Tributo	Imponibile	Aliquota	Importo	
				Totale IVA

lettera di intento numero :

Oltre a tale “prospetto di riepilogo ai fini contabili” sono messi a disposizione degli operatori altri **due documenti**: il “prospetto sintetico della dichiarazione”, disponibile al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e contenente un riepilogo dei dati salienti (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.); e il “prospetto di svincolo” finalizzato a consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di Finanza, finalizzate all’apposizione del visto uscire.

Tale ultimo prospetto riporta, tra gli altri dati, il MRN, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data. L’ADM raccomanda di consegnare il **prospetto di svincolo** ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti, al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all’uscita delle merci dagli spazi doganali.

Oltre alle novità documentali brevemente illustrate, la circolare definisce nel dettaglio diverse indicazioni procedurali a cui gli operatori devono attenersi per la gestione del flusso doganale di importazione.

Tali elementi riguardano la possibilità di trasmettere una dichiarazione **prima** della presentazione delle merci in dogana; l’individuazione del dichiarante, dell’importatore e del rappresentante doganale attraverso la valorizzazione dei *Data Element* dei nuovi tracciati in formato “XML”; lo svincolo della dichiarazione per intera dichiarazione o per singolo articolo, la liquidazione e il pagamento dei diritti doganali fino alla gestione del processo di rettifica delle dichiarazioni a seguito di controllo.

Formulario DV1 come il DAU

Infine, la circolare ha confermato che la stessa sorte del DAU è toccata al formulario DV1 il cui contenuto dovrà essere reso attraverso la valorizzazione di tutta una serie di *Data Element* quali: venditore, acquirente, dichiarante, condizioni di consegna, importo fatturato, prezzo/importo dell’articolo, spese di trasporto a destinazione finale e valore statistico.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani